



COMUNE DI MOGGIO UDINESE

Provincia di Udine

Regolamento per la disciplina del Tributo Rifiuti e Servizi (TARES)

Adottato con delibera C.C. n. 5 del 8 marzo 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Paola Bulfon)



IL SINDACO
(dott.ssa Daniela Marcoccio)

Art. 1- Istituzione della Tares

1. E' istituito nel Comune di Moggio Udinese il tributo rifiuti e servizi (Tares) previsto dall'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Il tributo si compone di una parte destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, definita anche "tributo rifiuti", e di una parte destinata al finanziamento dei servizi indivisibili in favore della collettività, denominata anche "tributo servizi".
3. L'applicazione del tributo rifiuti e servizi nel Comune di Moggio Udinese è disciplinata dal presente Regolamento e, per quanto in esso non espressamente previsto, dell'art. 14 d.l. n. 201/2011 e dalle disposizioni di legge in esso richiamate.

Art. 2 – Presupposto applicativo

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. L'obbligazione di pagamento del tributo è solidale tra i componenti del nucleo familiare e tra gli utilizzatori che occupano in comune i locali o le aree scoperte.
3. Non sono soggette al tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, né le aree condominiali che non siano occupate o detenute in via esclusiva.

Art. 3 – Articolazione del tributo rifiuti

1. Il tributo rifiuti è dovuto in base a tariffa commisurata ad anno solare. La tariffa si compone di una quota (definita anche "fissa") determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, ed in una quota (definita anche "variabile") rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

Art. 4 – Copertura dei costi

1. Le tariffe del tributo rifiuti sono determinate annualmente con delibera del Consiglio Comunale, assunta entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e degli oneri per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I costi oggetto di copertura sono stabiliti annualmente nel piano finanziario redatto dal gestore dei servizi.

Art. 5 – Superficie imponibile

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazioni agli usi ed alle tipologie di attività svolte.

2. La superficie imponibile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, successivamente all'attuazione delle procedure di allineamento dei dati catastali di cui all'art. 14, comma 9 bis, d.l. n. 201/2011, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
3. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto al secondo comma, la superficie imponibile delle unità immobiliari ivi richiamate è quella calpestable, al netto dei muri perimetrali ed interni. In sede di prima applicazione, il Comune assoggetta a tributo le superfici risultanti dalla banca dati della Tarsu.
4. La superficie imponibile degli immobili diversi da quelli indicati al comma 2 è costituita da quella calpestable.
5. Non si considera imponibile la superficie dei locali o delle parti di locali con altezza inferiore a m 1,50 e di tutti gli spazi rientranti nelle previsioni del successivo art. 11, commi 2 e 3. Le scale interne non condominiali sono considerate esclusivamente nella propria proiezione orizzontale.
6. Le superfici imponibili sono arrotondate al metro quadrato per eccesso, se la frazione è pari o superiore a 0,50 mq, o per difetto se inferiore.

Art. 6 – Classificazione delle utenze

1. Le utenze domestiche sono classificate in categoria unitaria. Per utenza domestica s'intende l'unità immobiliare destinata ad abitazione privata, anche se non occupata in modo continuativo e stabile nel corso dell'anno o tenuta a disposizione da coloro che ne hanno il possesso o la detenzione.
2. Le utenze non domestiche sono classificate, secondo i propri utilizzi e destinazioni d'uso, in categorie di attività omogenee in relazione alla quantità presuntiva di rifiuti prodotti, secondo la tabella prevista nell'allegato A al presente Regolamento.
3. Per l'individuazione della categoria di inserimento dell'utenza non domestica, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, ovvero, in subordine, alle risultanze del Registro delle Imprese, all'autorizzazione all'esercizio di attività, all'iscrizione in pubblici albi o registri o alla dichiarazione IVA. In mancanza di tali elementi, o in caso di difformità, si considera l'attività effettivamente esercitata, debitamente comprovata dal soggetto passivo o accertata dal Comune. Se l'attività non è espressamente menzionata nella tabella allegato A, è inserita nella categoria che presenta le maggiori affinità nella potenzialità produttiva di rifiuti.
4. Se all'interno di un medesimo locale od area scoperta sono esercitate più attività diversamente classificate, per le quali non sia possibile distinguere con certezza le rispettive aree di occupazione, la tariffazione è esercitata in base all'attività prevalente in relazione alla superficie occupata.
5. La tariffa applicabile all'attività economica, determinata secondo le disposizioni del presente articolo, è unica anche se l'azienda si compone di spazi con diverse destinazioni d'uso e/o ubicati in luoghi diversi.
6. Le classificazioni di cui al presente articolo sono preordinate all'attribuzione delle quote di tariffa di cui al precedente art. 3, e si applicano sino al perfezionamento di sistemi di misurazione puntuale delle quantità e qualità di rifiuti conferiti al servizio di raccolta dalle singole utenze.

Art. 7 – Utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare o delle persone comunque conviventi nell'unità abitativa.
2. Per le unità abitative occupate da nuclei familiari residenti si assumono le risultanze dell'anagrafe comunale. Si computano nel numero delle persone fisiche presenti anche i soggetti che dimorano

stabilmente nell'immobile per più di 180 giorni nell'anno, pur se non risultino iscritti nell'anagrafe dei residenti.

3. Le variazioni nel numero dei componenti il nucleo familiare sono comunicate d'ufficio dall'anagrafe comunale al funzionario responsabile della Tares. Le variazioni nel numero di soggetti conviventi o dimoranti non registrati nella popolazione residente devono essere comunicate dagli interessati con la dichiarazione di cui al successivo art. 14.

4. Su denuncia di parte, non sono computate nel nucleo familiare le persone ricoverate in lungodegenza in istituti di cura e case di riposo e le persone assenti, per comprovati motivi di studio o di lavoro, per un periodo superiore ai 180 giorni nell'anno, anche se la residenza non è trasferita nel luogo di ricovero, studio o lavoro. Se i soggetti di cui al presente comma sono gli unici componenti il nucleo familiare, l'unità immobiliare in cui essi risiedono è equiparata a quella tenuta a disposizione a sensi del comma 5 del presente articolo.

5. Le utenze domestiche nelle unità immobiliari, tenute a disposizione da parte di persone fisiche che non vi risiedono, sono assoggettate a tariffa in base al numero dei componenti il nucleo familiare del soggetto possessore o detentore. Nelle situazioni di proprietà o di multiproprietà, si considera la media del numero dei componenti i nuclei familiari dei proprietari o multiproprietari.

Art. 8 – Decorrenza e durata

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha inizio l'occupazione, la detenzione od il possesso dell'immobile, e termina nel giorno in cui viene a cessare l'occupazione, la detenzione o il possesso dell'immobile.

2. In caso di inizio o cessazione in corso d'anno, la tariffa annuale del tributo rifiuti ed il correlato tributo servizi sono rapportati al periodo di occupazione, detenzione o possesso.

3. Nelle utenze domestiche, il giorno di inizio e di cessazione dell'occupazione o detenzione è attestato dalla variazione anagrafica. Nelle utenze domestiche prive di riscontro anagrafico e nelle utenze non domestiche, il giorno di inizio e di cessazione dell'occupazione o detenzione è indicato nella denuncia del contribuente, resa ai sensi e per gli effetti del successivo art. 14. E' fatta salva la potestà accertativa del Comune, a sensi e per gli effetti dell'art. 18 del presente Regolamento.

Art. 9 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali, spazi od aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 180 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (comprensivo di quota fissa e quota variabile), maggiorata fino ad un massimo del 100 %. E' facoltà del soggetto passivo optare per il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

6. La tariffa del tributo giornaliero è soggetta al tributo servizi di cui al successivo art. 12.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili e non espressamente derogate, tutte le disposizioni del tributo annuale.

Art. 10 – Riduzioni per raccolta differenziata

1. In favore delle utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio i rifiuti organici, mediante compostaggio domestico, può essere stabilita, con la deliberazione di approvazione annuale delle tariffe, una riduzione sino al limite massimo del 25% della quota variabile del tributo. L'agevolazione è richiesta con la denuncia di cui al successivo art. 14 o con apposita istanza, e decorre con le stesse modalità di cui all'art. 8 del presente Regolamento. Allo stesso modo deve essere segnalata l'eventuale cessazione nell'uso del compostaggio.
2. Le utenze non domestiche, che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile, proporzionale alla quantità di rifiuti recuperati rispetto al totale di rifiuti assimilati prodotti nell'anno. L'agevolazione è riconosciuta su denuncia o istanza di parte e con provvedimento motivato del funzionario responsabile. Per la decorrenza dell'inizio e della cessazione dell'agevolazione, si applica l'art. 8 del presente Regolamento.
3. Ferme restando le previsioni di cui ai commi precedenti, nelle more di attivazione di sistemi di verifica puntuale del rifiuto conferito da ciascuna utenza, a tutte le utenze domestiche è riconosciuta una riduzione della tariffa del tributo, proporzionale alla riduzione di costi e all'incremento dei ricavi che il Comune abbia conseguito per effetto della raccolta differenziata e/o della valorizzazione dei rifiuti medesimi. L'entità della riduzione è accertata in sede di approvazione del conto consuntivo ed è applicata nell'esercizio finanziario successivo a quello in cui il risparmio è stato conseguito.

Art. 11 – Altre riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Il tributo è diminuito nella misura del 30% in caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) unità immobiliari e/o aree scoperte tenute a disposizione od oggetto di uso stagionale, discontinuo e comunque non superiore ai 180 giorni nell'anno solare.
2. Non sono soggetti a tributo i locali e le aree in cui, per natura, destinazione o condizioni strutturali, non è possibile una qualsiasi produzione di rifiuti solidi urbani o assimilati. Rientrano nelle previsioni del presente comma le unità immobiliari prive di utenze o allacci attivi alle reti di pubblici servizi (acquedotto, gas, energia elettrica).
3. Non sono soggette a tributo le superfici o porzioni di superficie in cui si producono di regola rifiuti speciali non assimilati, se il produttore ne dimostra l'avvenuto trattamento in conformità alle norme vigenti. Qualora sia impossibile individuare e delimitare all'interno dell'unità produttiva le superfici di cui al presente articolo, si applicano le riduzioni forfetarie di cui all'allegato B al presente regolamento.
4. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta al 40%, se la distanza dal più vicino punto di raccolta non è inferiore 600 m, ovvero in misura ridotta al 20%, se la distanza predetta non è inferiore a 1000 m. Agli effetti del presente comma, la distanza è calcolata dal punto di produzione al punto di conferimento, secondo il percorso più breve lungo la viabilità pubblica o ad uso pubblico.
5. Il tributo è ridotto al 20% in caso di mancato svolgimento o di interruzione del servizio, da qualsiasi causa dipendente, qualora ne derivi situazione di danno o pericolo ambientale.
6. Le istituzioni scolastiche statali non sono soggette al tributo ed il relativo costo, da non computarsi nella determinazione degli oneri del servizio, è coperto con contributo erariale sostitutivo a sensi dell'art. 33 bis d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2008, n. 31.

7. In caso di accertata impossibilità nel pagamento del tributo da parte di nuclei familiari economicamente disagiati, i servizi sociali comunali possono intervenire a copertura dell'obbligazione con un contributo totale o parziale in relazione all'entità del disagio. Il contributo è stabilito di volta in volta su relazione dei servizi ed è versato direttamente al Comune con operazione di giroconto contabile.

Art. 12 – Tributo servizi indivisibili

1. Il tributo per i servizi indivisibili, di cui all'art. 14, comma 13, d.l. n. 201/2011, si applica quale maggiorazione nella misura di € 0,30 per ogni mq di superficie soggetta al tributo rifiuti. Il Consiglio comunale, con la delibera di approvazione delle tariffe di ciascun anno solare, ha facoltà di elevare tale misura fino al limite massimo di € 0,40/mq, graduabile anche in relazione alle tipologie di immobili ed alle zone del territorio comunale in cui gli stessi sono situati.
2. I servizi indivisibili finanziati con l'entrata di cui al presente articolo sono rappresentati dalla illuminazione pubblica, dalla manutenzione ed esercizio della rete stradale comunale, dalla manutenzione del verde pubblico, degli immobili e degli impianti destinati a pubblica fruizione, dalla conservazione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali di proprietà comunale e dai servizi di polizia urbana e rurale. Sul gettito del tributo servizi è istituito vincolo di destinazione per le finalità di cui al presente comma.
3. Al tributo di cui al presente articolo si estendono le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti articoli 10 e 11.
4. Il tributo di cui al presente articolo non è soggetto al tributo provinciale di cui al successivo art. 13.

Art. 13 – Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 d. lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dall'Amministrazione Provinciale di Udine, alla quale è riversato il relativo importo.

Art. 14 – Dichiarazione del contribuente

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo, per il soggetto passivo, di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla Tares.
2. Se vi sono più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo di essi.
3. I soggetti obbligati devono produrre al Comune la dichiarazione, redatta preferibilmente sui moduli appositamente predisposti dallo stesso e scaricabili dal sito web comunale, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'ufficio, che ne rilascia ricevuta, oppure inviata a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento, corriere, fax, posta elettronica certificata o tramite procedura web allestita dal Comune. Nell'invio a mezzo del servizio postale, la dichiarazione si considera presentata nel momento della spedizione.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso

ammontare del tributo, che devono essere comunicate con apposita denuncia di variazione, soggetta al medesimo termine e modalità di cui al terzo comma. La denuncia di variazione non è necessaria in caso di mutamento del numero di componenti il nucleo familiare desumibile dalle risultanze dell'anagrafe.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (se trattasi di immobili non soggetti al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, tipologia di attività;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (se trattasi di immobili non soggetti al criterio della superficie catastale), destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione delle aree produttive di rifiuti speciali esclusi dalla privativa comunale, se esistenti;
- f. Planimetria catastale dell'immobile comprensiva della superficie esterna, se non già agli atti dell'ufficio;
- g. Data di inizio dell'occupazione o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.

6. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica certificata la dichiarazione può essere sottoscritta con firma digitale, oppure scannerizzata con allegata copia di documento di identità.

7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario, da un soggetto convivente, da un avente causa, o da altro soggetto che vi abbia interesse, entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione degli elementi atti a comprovare la cessazione stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla porzione d'anno successiva al momento di efficacia della dichiarazione.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di cui al comma precedente, il tributo non è dovuto per il periodo successivo alla cessazione, se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante, a seguito di propria dichiarazione o di accertamento.

9. Nel caso di decesso del contribuente, il termine di presentazione della dichiarazione di cessazione dell'utenza, ovvero di subentro di familiare convivente o di erede, è di un anno solare dalla data di apertura della successione.

Art. 15 – Riscossione

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante modello F24 o bollettino di conto corrente postale precompilati. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei

locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. n. 212/2000.

2. Il pagamento degli importi dovuti può essere effettuato in un numero di rate, non inferiore a due e non superiore a quattro, stabilito annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe. La medesima deliberazione fissa le scadenze di pagamento di ciascuna rata. In assenza di deliberazione sul punto, la Tares è riscossa in due rate con scadenza il 31 luglio ed il 30 novembre dell'anno di riferimento. Nell'importo dovuto per l'anno di competenza sono inseriti i conguagli a debito o a credito del contribuente derivanti dagli esercizi precedenti. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'unità di euro superiore o inferiore, a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi.

3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

4. Nessun addebito di costi di riscossione può essere previsto a carico dei contribuenti per il pagamento spontaneo, ad eccezione delle commissioni standard praticate da Poste Italiane per i versamenti con bollettino.

Art. 16 – Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. In alternativa al rimborso, il credito spettante può essere compensato, a scelta del contribuente, con la Tares od altri tributi comunali dovuti per gli anni successivi o con somme a debito risultanti da atti impositivi del Comune.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nel saggio legale tempo per tempo vigente, decorrenti dalla data dell'indebito versamento.

Art. 17 - Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della quota servizi di cui all'art. 12 e del tributo provinciale di cui all'art. 13, sia inferiore ad € 10,00.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tutte le voci di tributo, di interessi e di sanzioni, sia inferiore ad € 30,00.

3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 18 – Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le verifiche dei dati contenuti nella denuncia e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

- c. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dalle Agenzie fiscali dello Stato;
- d. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, con preavviso al contribuente non inferiore a dieci giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. .
2. Per le operazioni di cui al comma 1, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui all'art. 1, commi 179-182, L. n. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente o di quello dell'impresa incaricata del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali possono essere stipulate apposite convenzioni.
3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono tenuti a trasmettere al Funzionario responsabile Tares, in via informatica, copia dei seguenti atti e provvedimenti:
- concessioni ed autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - provvedimenti relativi all'esercizio di attività economiche, fisse o itineranti;
 - variazioni anagrafiche e di stato civile della popolazione residente.
4. Sono in ogni caso esclusi la richiesta di dati e notizie ai contribuenti e l'accesso diretto agli immobili, qualora gli elementi rilevanti per l'applicazione ed il controllo del tributo siano già in possesso dell'amministrazione comunale o possano essere desunti dalle banche dati a cui essa ha accesso o da informazioni in possesso di altre amministrazioni pubbliche.
5. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvede alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dell'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, degli interessi, delle sanzioni e delle spese di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo e deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata od il tributo doveva essere versato.
6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante le stesse modalità di pagamento previste per il tributo annuale, nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione da parte del contribuente o dalla data in cui si considera perfezionata la notificazione.

Art. 19 – Sanzioni ed interessi

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In presenza di pluralità di immobili, si considera omessa la dichiarazione se il mancato adempimento riguarda anche uno solo di essi. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate anche nelle annualità successive a quella in cui è avvenuta la violazione, sino all'anno nel corso del quale è presentata la dichiarazione tardiva del contribuente, è corretta la dichiarazione infedele ed è notificato l'avviso di accertamento del Comune.
4. Nei casi previsti nei commi precedenti, non si fa comunque luogo ad applicazione di sanzioni se dal mancato adempimento dichiarativo non è derivata evasione del tributo, né si è avuto pregiudizio all'azione di controllo del Comune.

5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte alla misura di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento alle prescritte scadenze del tributo risultante dalla dichiarazione, qualora il contribuente non si sia avvalso del ravvedimento operoso secondo le norme vigenti, è irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato. Per la sanzione di cui al presente comma non è ammessa definizione agevolata.
7. La sanzione di cui al comma 6 non è comunque applicata se l'avviso di pagamento non è stato inviato in forme atte ad assicurarne la conoscibilità da parte del contribuente, oppure se è stato inviato con preavviso inferiore a trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pagamento.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario informativo di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), si applica la sanzione da € 100 ad € 500.
9. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi in favore del Comune, nel saggio legale tempo per tempo vigente, dalla scadenza del termine di pagamento al saldo.

Art. 20 – Rateazione e riscossione coattiva

1. Le somme dovute dai contribuenti in forza di avvisi di accertamento possono essere frazionate, su domanda di parte, secondo le modalità previste dall'art. 23 del Regolamento Generale delle Entrate.
2. Le somme dovute dai contribuenti in forza di avvisi di accertamento non pagati nel termine, o di rateazioni non osservate, sono recuperati dal Comune mediante emissione di ingiunzione fiscale ai sensi delle vigenti norme in materia. L'ingiunzione deve essere notificata al debitore, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo.

Art. 21 – Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio dinanzi alle Commissioni Tributarie per le controversie relative al tributo rifiuti e servizi.

Art. 22 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2013. Alla medesima data è soppressa l'applicazione della Tarsu e del relativo Regolamento comunale di disciplina, nonché l'addizionale ex Eca; restano esercitabili, sino ad estinzione dei relativi rapporti o prescrizione dei relativi diritti, le attività gestionali di riscossione, accertamento e rimborso inerenti alle annualità precedenti.
2. Mantengono validità ai fini del tributo rifiuti e servizi le denunce presentate dai contribuenti e gli avvisi notificati dall'ufficio ai fini dell'applicazione della soppressa Tarsu.
3. Nel corso del primo anno di applicazione della Tares, non si fa luogo a sanzione nei confronti degli utenti che presentano la propria dichiarazione in ritardo rispetto ai termini di cui all'art. 14 del presente Regolamento purché entro la scadenza del 20 gennaio 2014. Gli uffici comunali assicurano la massima pubblicità ed informazione ai contribuenti sui nuovi termini introdotti dal medesimo articolo.
4. Le disposizioni del presente regolamento cesseranno di avere efficacia nel momento in cui l'Amministrazione Comunale avrà introdotto la tariffa corrispettiva direttamente collegata alla misurazione delle quantità di rifiuti conferiti, ai sensi dell'art. 14, commi 29 e ss., d.l. n. 201/2011.

Allegato A*Categorie di classificazione delle utenze non domestiche (art. 6 Reg.)*

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori di carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

Allegato B

Riduzioni a forfait della superficie tassabile da applicarsi, qualora sia impossibile individuare, all'interno delle unità produttive, i settori in cui si generano di regola rifiuti speciali non assimilati.

(Art. 11 Reg.)

La percentuale indica la parte della superficie complessiva dell'unità produttiva che rimane soggetta a Tares. La superficie, su cui si applica la percentuale, è calcolata al netto delle parti indicate nell'art. 5, c. 5, e nell'art. 11, c. 2, del Regolamento.

- Ambulatori e laboratori medici, radiologici, dentistici, odontotecnici e di analisi: 65%
- Lavanderie a secco e tintorie non industriale: 75%
- Officine meccaniche per veicoli e gommisti: 55%
- Elettrauto: 65%
- Caseifici e cantine vinicole: 30%
- Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie: 55%
- Officine metalmeccaniche, di carpenteria metallica e tornerie: 55%
- Tipografie, stamperie, laboratori di incisioni, vetrerie: 75%
- Laboratori fotografici ed eliografici: 75%
- Produzione di allestimenti pubblicitari e di insegne luminose: 75%
- Lavorazione di materie plastiche e vetroresine: 75%